

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6/NAZ/A

presentata dai Consiglieri regionali
CORRIAS - CASULA - CHESSA - COCCIU - FASOLINO - LOI - MATTA - RUBIU - SAU - SCHIRRU -
SOLINAS Antonio - USAI

il 4 marzo 2026

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nazionale di rango costituzionale introduce una integrazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna e prevede la possibilità di disciplinare con legge regionale l'elezione diretta degli organi di governo elettivi degli enti di area vasta.

La proposta risponde all'esigenza, fortemente sentita sia dagli enti locali sardi che dai rappresentanti che compongono il Consiglio regionale della Sardegna, di eleggere direttamente gli organi di governo degli enti di area vasta, senza prevedere elezioni indirette, cosiddette di "secondo livello".

La necessità di creare un circuito democratico-rappresentativo per l'ente di area vasta, separato e differente rispetto a quello che riguarda i comuni ricadenti nel proprio territorio, è infatti ritenuto più rispondente ai canoni del principio democratico, al pluralismo istituzionale e all'avvicinamento delle istituzioni locali ai cittadini in quanto consente di governare l'ente di area vasta secondo una visione generale che supera, bilanciandoli in modo ponderato, gli interessi dei singoli comuni.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - CASULA, Segretario - COCCIU, Segretario - CHESSA - CIUSA - DERIU - LOI - MATTA - RUBIU - SAU - SCHIRRU - USAI

Relazione per l'Aula

On. CORRIAS

(non pervenuta)

Relazione per l'Aula

On. COCCIU

(non pervenuta)

Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 6 maggio 2026

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la proposta di legge costituzionale n. 6/NAZ, recante integrazione dell'articolo 43 dello Statuto, finalizzata a consentire alla Regione di disciplinare la forma di governo delle province e delle città metropolitane, prevedendo l'elezione diretta dei relativi organi;

Vista la relazione illustrativa che evidenzia l'esigenza di rafforzare la legittimazione democratica degli enti di area vasta e di superare il sistema di elezione di secondo livello;

Constatato che la proposta di legge in esame costituisce il più recente provvedimento e tentativo di attuare il travagliato processo di riordino dell'assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Sardegna, come disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) che ha modificato la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) che riorganizzava gli enti territoriali intermedi all'interno del quadro ordinamentale predisposto sul piano nazionale dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), cosiddetta "legge Delrio", approvata nella prospettiva della riforma costituzionale Renzi - Boschi del 2016 che proponeva l'abolizione definitiva delle province come enti costitutivi della Repubblica, eliminandole dalla Costituzione (articolo 114) e modificando il Titolo V per ridisegnare le competenze Stato-Regioni (la riforma è stata bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016, mantenendo inalterato l'assetto costituzionale vigente);

Considerata la necessità di superare i principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane della legge Delrio che devono essere osservati anche dalla Regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

Osservato che:

- il Titolo V dello Statuto speciale per la Sardegna, ed in particolare gli articoli 43 - 46, definisce un modello di rapporti tra Regione ed enti locali risalente ad una fase storica in cui il decentramento amministrativo si configurava come concessione progressiva dal centro verso la periferia;
- tale impianto, pur formalmente vigente, risulta oggi sostanzialmente superato alla luce:
 - dell'evoluzione del sistema costituzionale;
 - dell'introduzione del principio di sussidiarietà;
 - del riconoscimento degli enti locali quali componenti costitutivi della Repubblica;
- nello Statuto vigente manca ogni riferimento esplicito al principio di sussidiarietà, che ha profondamente trasformato la forma di governo delle istituzioni territoriali, fondandola su un processo ascendente di costruzione della decisione pubblica, attraverso il concorso delle autonomie locali;

Ciò premesso, la portata della proposta in esame introduce una modifica puntuale dell'articolo 43, limitata alla possibilità di prevedere l'elezione diretta degli organi degli enti di area vasta che indubbiamente rafforza la legittimazione democratica degli enti di area vasta e corrisponde ad un'esigenza di rappresentatività sentita dalle comunità territoriali. Tuttavia, si tratta di una misura circoscritta che incide esclusivamente sulla forma di governo, senza affrontare, le criticità attuali degli enti intermedi, spogliati sistematicamente di risorse, di competenze e del ruolo all'interno del complesso cosmo del sistema istituzionale. Non si affronta il tema delle funzioni, il rapporto con la Regione, l'assetto complessivo delle autonomie territoriali.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime unanime a favore della revisione dello Statuto e intende farsi promotore, insieme a tutte le componenti istituzionali e sociali di una fase reale e concreta di adeguamento della carta fondamentale della convivenza regionale.

Affinché non vi siano dubbi, il CAL si dichiara immediatamente favorevole alla proposta di legge n. 6/NAZ, comprendendone le ragioni e la volontà di dare un ulteriore strumento ai redivivi enti di area vasta, tuttavia non può non constatare quanto l'intervento proposto appare minimalista rispetto alla complessità del sistema istituzionale regionale, avulso dalla visione organica dell'ordinamento istituzionale interno, estraneo all'architettura complessiva dei livelli di governo, ai rapporti tra Regione ed enti territoriali, ai rapporti tra sistema regionale e governance multilivello.

Questo appare ancora più evidente proprio in quanto la proposta interviene sull'articolo 43 dello Statuto, inserendosi in un Titolo V la cui obsolescenza è ormai evidente. Gli articoli 43-46 risultano improntati ad una concezione verticale e gerarchica dei rapporti istituzionali, coerente con una fase storica nella quale l'autonomia si configurava come concessione dal centro verso la periferia, e risultano oggi superati dal principio di sussidiarietà e dal principio di equiordinazione degli enti costitutivi della Repubblica.

Permane, in tale contesto, un'impostazione che non riflette un modello di cooperazione istituzionale né un'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali, né tantomeno un sistema di governance multilivello nel quale le autonomie territoriali concorrano alla formazione delle decisioni pubbliche su diversi livelli.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'assenza, nello Statuto vigente, di un riferimento ad un compiuto sistema di autonomia finanziaria delle autonomie locali. Il sistema attuale continua a fondarsi sul Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)), basato su trasferimenti, senza che sia mai stata data attuazione al comma 5 della medesima disposizione, che prevedeva una riforma organica dei rapporti finanziari fondata sulla compartecipazione ai tributi erariali. Tale mancata attuazione ha di fatto perpetuato un modello finanziario centralistico e dipendente, coerente con l'impostazione originaria dello Statuto e non con un moderno assetto di autonomia responsabile.

Il Consiglio delle autonomie locali è pienamente consapevole che, nel corso della presente legislatura, si è finalmente aperto un dibattito rilevante e non più rinviabile sulla necessità di aggiornare e rivedere le norme fondamentali di governo della Regione.

In tale contesto, accoglie favorevolmente l'istituzione di una Commissione speciale per la legge statutaria, pur rilevandone i limiti rispetto alla portata delle questioni oggi emerse.

Le risultanze del confronto istituzionale rendono ormai evidente che l'esigenza non è più quella di interventi puntuali, ma di una revisione complessiva dello Statuto speciale della Sardegna.

Il contesto attuale, economico, sociale, industriale e tecnologico, nonché le profonde trasformazioni in atto nei rapporti geopolitici e nei modelli di governance, impongono un ripensamento complessivo dell'ordinamento istituzionale a tutti i livelli.

In tale quadro, ogni ritardo nell'adeguamento dello Statuto si traduce in un ritardo di sviluppo, in una perdita di capacità competitiva e in una progressiva marginalizzazione del sistema Sardegna.

L'autonomia regionale deve essere esercitata ma non in modo parziale o selettivo, ma deve essere perseguita in modo pieno e coerente, con una visione complessiva dei rapporti istituzionali, finanziari e democratici.

Per quanto sopra il Consiglio delle autonomie locali:

- esprime parere favorevole sulla proposta di legge in esame;

- evidenza tuttavia la natura parziale e non sistemica dell'intervento;
- invita il legislatore regionale e nazionale ad avviare con urgenza un percorso organico di revisione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- manifesta la volontà di assumere un ruolo attivo e propositivo in tale percorso, quale sede di rappresentanza istituzionale del sistema degli enti locali;
- ritiene necessario promuovere una stagione riformatrice capace di ridefinire:
 - a) l'architettura istituzionale della Regione;
 - b) i rapporti tra Regione ed enti territoriali;
 - c) il sistema della governance multilivello;
 - d) i meccanismi di partecipazione democratica;
- il sistema di autonomia finanziaria delle autonomie locali.

Il tempo delle modifiche parziali è esaurito. È necessario avviare una nuova stagione costituente per la Sardegna, nella quale lo Statuto torni ad essere il luogo di definizione del progetto istituzionale della comunità regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è aggiunto il seguente:

"La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo."

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente proposta di legge costituzionale, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Integrazione all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

(identico)

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)